



Credendo nell'esistenza dei valori umanitari e con lo spirito di solidarietà, in particolar modo quello universale della fratellanza, il fondatore Antonio Deriu, con l'aiuto degli altri promotori firmatari, crea

con il motto

"Solidali nel valore universale della fratellanza"

L'ASSOCIAZIONE NASSIRIYA ONLUS

STATUTO

A memoria del Brig. Deriu Giovanni – Croce al Merito di Guerra, Cav. Uff. Francesco Congiu, Sig. Efsio Mura e di tutte le Guardie Giurate della Comunità Europea, morte nelle guerre, in missioni di pace o a causa di servizio, sia esse appartenenti alle Amministrazioni dello Stato o agli Istituti di Vigilanza privata con particolare riferimento ai caduti di Nassiriya.

* * * *

Art.1

E' costituita una associazione denominata "NASSIRIYA ONLUS" con sede in Milano Corso XXII Marzo n. 4,

organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Art. 2

L'associazione si propone di assistere economicamente e spiritualmente le vittime civili e militari dei conflitti militari ove abbiano prestato la propria attività di forza di pace reparti militari di stati appartenenti all'ONU; non ha fini di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Scopo dell'associazione è:

a) L'erogazione di sussidi scolastici o borse di studio in favore dei figli dei soci ordinari, orfani o semplicemente bisognosi, per il raggiungimento della laurea, oppure il conseguimento di una qualifica professionale;

b) l'erogazione di sussidi, anche a carattere vitalizio, per aiutare:

- le famiglie dei soci ordinari caduti in servizio;

- i soci ordinari ai quali, indipendentemente dalle cause, è stata riconosciuta, un'invalidità permanente minima del 60%; per i soci sostenitori (persone) tale percentuale d'invalidità sale al 100%.

- il figlio o coniuge del socio ordinario, senza alcun reddito, a cui è stata riconosciuta un'invalidità permanente minima del 70%;

- i soci ordinari e sostenitori (persone) non più in condizione di lavorare a causa d'infarto miocardico;

- i soci ordinari sofferenti di un morbo o bisognosi di cure presso il centro d'igiene mentale;

- i soci ordinari bisognosi, che sono portatori di minime tre patologie croniche non completamente guaribili anche se curabili, con il codice esenzione riportato sul libretto sanitario, oppure, su documenti equivalenti ai libretti sanitari Italiani per i soci non residenti sul suolo Italiano;

- i soci ordinari e sostenitori (persone) che sono portatori della patologia del cancro indipendentemente dalla forma in cui esso si sia manifestato.

- i parenti sino al terzo grado, rimasti senza sostegno economico sufficiente a condurre una vita dignitosa, a causa della morte del socio in regola con il pagamento della quota

sociale.

c) Erogare contributi ai soci ordinari nei casi d'interventi medici di particolare gravità ed oneri occorrenti a lui od ai suoi figli ed al coniuge non erogate o rimborsate da alcun servizio nazionale dello stato di appartenenza.

d) Erogare contributi per l'assistenza legale ai soci ordinari sotto processo penale in seguito ad eventi avvenuti durante lo svolgimento del servizio;

e) Aiutare i soci ordinari riconosciuti quali non autosufficienti;

f) Erogare contributi a chi nel mondo realizza iniziative per la difesa, il sostentamento, l'aiuto, l'assistenza, e l'accoglienza dei minori abbandonati e poveri.

Inoltre

g) Sviluppare iniziative di studio e ricerca sui temi inerenti lo scopo associativo.

h) Collaborare con tutte le realtà della società e dello Stato e, soprattutto, con la Magistratura e le Forze dell'Ordine per raggiungere gli scopi statutari.

l) Promuovere attività e scambi culturali tra i membri degli organismi di polizia anche privata delle varie Nazioni nell'ambito della tutela dei civili coinvolti in operazioni militari o di polizia.

m) Garantire agli associati e alle rispettive famiglie, assistenza morale e materiale quale forme di convenzioni, assicurazioni e quanto ritenuto utile a tale fine.

n) Tener vivo fra i soci il sentimento di devozione alla Patria, lo spirito di corpo e la memoria dei suoi eroici caduti.

Per il perseguimento degli scopi sopra indicati, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonchè svolgere ogni altra attività utile ed opportuna alle finalità dell'Associazione.

Art. 3

Il patrimonio dell'Associazione sarà costituito:

a) da contributi volontari sia di associati che di terzi;

b) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà

dell'Associazione tramite donazioni, lasciti, eredità e legati.

Le entrate dell'Associazione saranno costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dai proventi derivanti dall'esercizio delle attività istituzionali;
- c) da ogni altro provento che concorra ad incrementare le attività stesse.

Art. 4

I soci si distinguono in:

- a) Soci Fondatori
- b) Soci Ordinari
- c) Soci Sostenitori

Soci Fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione.

Soci Ordinari sono tutti coloro che hanno versato la quota associativa annuale.

Soci Sostenitori sono enti, società o privati che, condividendo i principi dell'Associazione, intendono contribuire con un versamento volontario annuale che verrà stabilito dal Consiglio Direttivo.

I Soci vengono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo e hanno pari diritti e doveri.

Gli associati maggiori di età pertanto hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e viene garantita la effettività del rapporto associativo.

Art. 5

Un socio automaticamente decade per mancato versamento sociale entro sei mesi dal termine fissato o per decesso.

Spetta all'insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo dichiarare la decadenza di un Socio che sia venuto meno allo

spirito dell'Associazione con giudizio motivato.

Art. 6

Il socio che per qualsiasi ragione cessa di far parte dell'Associazione, non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente ed il vice Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Comitato Organizzativo;
- e) il Collegio dei Revisori.

Art. 8

I soci dell'associazione formano l'assemblea che si raduna almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'esame e l'approvazione dei bilanci consuntivo e di previsione, per le nomine di sua competenza oltre che per gli altri oggetti che il Consiglio Direttivo crederà di sottoporre.

L'approvazione del bilancio consuntivo dovrà avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine può essere prorogato a sei mesi dal Consiglio Direttivo quando particolari esigenze lo richiedano.

La convocazione viene fatta dal Presidente del Consiglio Direttivo, mediante lettera da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata oppure con affissione all'albo della sede sociale.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro Socio con delega scritta.

Nessun socio può rappresentare oltre se stesso, più di altri

due soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Art. 9

Le riunioni dell'Assemblea ordinaria sono valide: in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei Soci; in seconda convocazione (che deve seguire dopo almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione) con qualunque numero di soci.

Le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione saranno prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le assemblee straordinarie saranno valide in prima convocazione con l'intervento dei due terzi dei Soci, ed in seconda convocazione con qualunque numero dei soci intervenuto con obbligo della presenza e il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 10

Spetta all'Assemblea nominare il Consiglio Direttivo ed il suo Presidente.

Qualora l'assemblea non abbia nominato il Presidente, questi verrà nominato dal Consiglio con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; il Consiglio nomina anche il Vice Presidente con le medesime maggioranze.

Il Consiglio Direttivo è composto:

- dal Presidente
- dal Vice Presidente;
- da un numero di Consiglieri variabile da tre a nove.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi.

Il Consiglio direttivo nominerà fra i suoi membri un Segretario Generale; potrà altresì nominare un tesoriere anche al di fuori del Consiglio.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno e quando ne sia richiesta la convocazione da un terzo dei Consiglieri in

carica.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo godono del voto deliberativo.

La convocazione del Consiglio Direttivo viene effettuata dal Presidente mediante invio di lettera raccomandata a tutti i componenti ed ai Revisori da inviarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione; in caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con telegramma da inviare alle persone sopra indicate almeno tre giorni prima della data della riunione.

Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano anche i Revisori senza diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni si fanno per appello nominale oppure a voto segreto, qualora l'oggetto lo richieda.

Il o i membri del Consiglio direttivo che non partecipino, senza giustificati motivi, a due riunioni consecutive del Consiglio si intenderanno decaduti; la decadenza verrà dichiarata e verbalizzata nella riunione di Consiglio successiva che procederà contestualmente alla cooptazione del o dei Consiglieri decaduti.

Art. 12

I verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario e sono firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario Generale.

Art. 13

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, compresi quelli in via esemplificativa di provvedere all'acquisto, costruzione e trasformazione di immobili, alla assunzione di partecipazioni e di provvedere alla eventuale alienazione sia di immobili che delle partecipazioni, assumere mutui e costituire ipoteche, accettare donazioni o lasciti di qualsiasi genere, ed esercitare tutte le facoltà necessarie al raggiungimento del fine statutario.

Il Consiglio Direttivo potrà delegare compiti inerenti la gestione

amministrativa ad uno o più componenti il Consiglio Direttivo medesimo.

Il Consiglio Direttivo può nominare Procuratori speciali ad negotia anche al di fuori dei propri membri e della Associazione stessa.

Art. 14

Il Presidente provvede a:

- a) promuovere ed assicurare con mezzi idonei l'applicazione dello spirito dell'Opera, quale risulta dallo Statuto;
- b) attribuire, sentito il Consiglio Direttivo, gli incarichi per la conduzione delle opere dipendenti dall'Associazione;
- c) convocare l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- d) curare l'esecuzione delle delibere assembleari e consiliari;
- e) rappresentare l'Associazione in giudizio e davanti a terzi.

Il Presidente assume altresì i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo solo in caso di urgenza e necessari per garantire il funzionamento dell'Ente, e li sottopone alla ratifica del Consiglio Direttivo stesso nella prima riunione.

Il Presidente potrà altresì delegare la rappresentanza legale e la facoltà di stare in giudizio ad un membro del Consiglio Direttivo.

Per la migliore gestione dei suoi compiti, il Presidente si costituirà un Ufficio di Presidenza.

Art. 15

Spetta al Vice Presidente, in assenza del Presidente, assumerne tutte le funzioni.

Art. 16

Il segretario Generale ha il compito di verbalizzare le riunioni del Consiglio, dare esecuzione alle delibere del Consiglio ed alle direttive del Presidente; il tesoriere risponderà della Cassa della Associazione al Consiglio ed al Presidente.

Art. 17

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea dei Soci.

Si compone di tre Revisori che restano in carica per tre esercizi.

I Revisori dovranno accettare la regolare tenuta della contabilità sociale, dovranno redigere una relazione ai rendiconti annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli e potranno procedere in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 18

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo deve compilare il bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea ordinaria dei Soci; dovrà pure predisporre il bilancio di previsione.

L'Assemblea avrà parere consultivo nella destinazione specifica di eventuali residui attivi che dovranno interamente essere reinvestiti nella Associazione per il perseguimento esclusivo delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita della associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 19

Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.

E' previsto il rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento degli incarichi ricevuti dietro autorizzazione e presentazione di regolare giustificativo di spesa.

Art. 20

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea nel rispetto dell'ultimo comma dell'art. 21 C.C.

Essa provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo che dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non

lucrative di utilità sociale od a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 622, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per quanto non espressamente previsto dal presente si applicano le disposizioni di Legge vigenti e in specie quelle del D.L. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive proroghe e modifiche.

Per ogni controversia è competente il Foro di Milano.

